



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 28/11/2025

Numero Registro Dipartimento 2427

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 17977 DEL 28/11/2025

Oggetto: SEDE FARMACEUTICA RURALE N. 2 COMUNE DI FABRIZIA (VV) - DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALLA TITOLARITA' E DALL' AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO EX ART. 113, COMMA 1, LETT. A) R.D. N. 1265/1934 (T.U. LL.SS.)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti", con cui si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;
- il D.D.G. n. 11818 dell'8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore "Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco";
- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO CHE:

- con decreto del Medico provinciale di Catanzaro prot. n. 723 dell'1 marzo 1963 si è provveduto a dare atto del trasferimento del diritto di esercizio della farmacia del dott. S. M., sita nel Comune di Fabrizia (VV), Piazza Regina Margherita n. 4, in capo al dott. I. M., farmacista, il quale è stato riconosciuto titolare della medesima ed autorizzato a continuare l'esercizio;
- con delibera del Commissario Straordinario della U.S.S.L. n. 8 di Vibo Valentia n. 6 dell'1 luglio 1994 il dott. I. M. è stato autorizzato a trasferire la summenzionata farmacia dai locali ubicati nel Comune di Fabrizia, in Piazza Regina Margherita, nei locali ubicati in via Vittorio Veneto n. 136 del medesimo Comune;

- in data 4 maggio 1998 è deceduto in Fabrizia *ab intestato* il dott. I. M., titolare dell'omonima farmacia, sede farmaceutica rurale del Comune di Fabrizia (VV) giusto D.M.P. n. 723/1963, come evincesi dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabrizia in data 15 maggio 1998, conservato in atti, lasciando a sé superstiti quali eredi legittimi il coniuge C. L. e le figlie M. L., M. L. M., M. L. e M. L., giusta denuncia di successione presentata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 4 novembre 1998 e classificata al n. 44, vol. 300;
- con D.G.R. n. 3891 del 6 luglio 1998 si è provveduto ad autorizzare gli eredi legittimi del defunto dott. I. M. alla gestione provvisoria in comunione ereditaria della sede farmaceutica del Comune di Fabrizia, ubicata alla via Vittorio Veneto n. 136, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di decesso del farmacista titolare, sotto la direzione di un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale;
- nel compendio ereditario del *de cuius* risultava compresa l'azienda-farmacia denominata "*Farmacia Dr. I. M.*", corrente in Fabrizia alla via V. Veneto n. 136; a seguito dell'apertura della successione legittima del dott. I. M. la summenzionata farmacia si è devoluta agli eredi legittimi del *de cuius* come segue; C. L. per la quota di 1/3; M. L., M. L. M., M. L. e M. L. per la quota di 1/6 ciascuno;
- il giorno 29 aprile 1999, in Catanzaro, con atto pubblico di cessione a titolo gratuito di diritti ereditari su azienda a rogito notaio dott.ssa B. L., Repertorio n. 14.251, Raccolta n. 3916, i coeredi legittimi del defunto dott. I. M., e segnatamente il coniuge C. L. per 1/3, e le figlie M. L. M., M. L. e M. L., per 1/6 ciascuno, hanno ceduto e trasferito a titolo gratuito alla rispettiva figlia e sorella dott.ssa M. L., farmacista, che ha accettato, i complessivi diritti di 5/6 di loro spettanza della titolarità della sede farmaceutica del Comune di Fabrizia e della connessa azienda commerciale denominata "*Farmacia Eredi Dr. I. M.*" corrente alla via V. Veneto n. 136, già gestita provvisoriamente in comunione ereditaria in virtù della D.G.R. n. 3891 del 6 luglio 1998; per effetto della suddetta cessione la dott.ssa M. L., quale unica titolare della summenzionata azienda-farmacia, ha dichiarato di voler continuare ad esercitare la stessa in forma di impresa individuale sotto la denominazione "*Farmacia Dr. I. M. di L. M.*";
- con decreto dirigenziale n. 391 del 16 novembre 1999 si è provveduto a prendere atto della cessione a titolo gratuito dei diritti ereditari sulla summenzionata azienda-farmacia da parte dei coeredi legittimi del defunto dott. I. M. in favore della coerede dott.ssa M. L.;
- con decreto dirigenziale n. 4703 del 14 aprile 2003 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge la titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Fabrizia, nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla via V. Veneto n. 136, in capo alla dott.ssa L. M., farmacista regolarmente iscritta all'Ordine della Provincia di Vibo Valentia;

RILEVATO CHE:

- con sentenza n. 1/2019 emessa in data 20 dicembre 2018, depositata in cancelleria in data 9 gennaio 2019 ed iscritta nel Registro Imprese di Vibo Valentia in pari data, il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato il fallimento dell'impresa individuale avente ad oggetto l'attività di farmacia denominata "*Farmacia Dott. I. M. di L. M.*", titolare della sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Fabrizia (VV), così descritta: "*Il territorio compreso tra via Allaro, C.so Umberto I°, C.so V.Emanuele III°, via V. Veneto, via O.Costa, SS.501, via Boccaccio*";
- in conformità agli articoli 104-bis e 107, comma 1 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) la Curatela del fallimento (proc. fall. N. 1/2019), debitamente autorizzata dal Giudice Delegato presso il Tribunale di Vibo Valentia con provvedimento del 18 febbraio 2019, ha indetto la procedura competitiva per l'affitto del compendio aziendale facente capo alla ditta fallita, avente ad oggetto l'attività di farmacia;
- all'esito della suddetta procedura competitiva la società "*Farmacia F. S.a.s. del Dott. F. D. A.*" risultava aggiudicataria dell'affitto dell'azienda commerciale connessa alla sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Fabrizia (VV), corrente alla via Vittorio Veneto n. 136;
- non essendo pervenute offerte in rialzo, ai sensi dell'art. 107, comma 4, L.F., effettuato altresì il deposito in cancelleria della documentazione dell'affitto ai sensi dell'art. 107, comma 5 L.F. e decorso il termine di cui all'art. 108, comma 1, L.F., il giorno 19 aprile 2019, in Vibo Valentia, con atto pubblico di affitto di azienda a rogito notaio dott. A. M., Repertorio n. 483, Raccolta n. 411, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 24 aprile 2019 al n. 1201 Serie 1T, il curatore fallimentare della ditta individuale denominata "*Farmacia Dr. I. M. di L. M.*", autorizzato ad intervenire in atto giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Vibo Valentia del 9 aprile 2019, ha concesso in affitto alla società "*Farmacia F. S.a.s. del Dott. F. D. A.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato, l'azienda commerciale facente capo alla ditta fallita, connessa al diritto di esercizio della sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Fabrizia (VV) ed avente ad oggetto l'attività di farmacia, autorizzata con decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Sanità Settore

n. 41 - Servizio Farmaceutico della Regione Calabria n. 4703 del 14 aprile 2003, sita alla via vittoria Veneto n. 136;

- successivamente, in data 30 aprile 2019, la Società affittuaria ha formalizzato la nomina del direttore tecnico della sede di Fabrizia individuando il dott. D. A. F., farmacista abilitato e socio accomandatario della summenzionata Società;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 23613 del 9 aprile 2025, trasmessa a mezzo PEC di pari data, il Direttore dell'U.O.C. Farmaceutica Territoriale dell'ASP di Vibo Valentia ha chiesto chiarimenti in merito alla legittimità della gestione provvisoria della ditta individuale avente ad oggetto l'attività di farmacia denominata "*Farmacia Dott. I. M. di L. M.*" da parte della società "*Farmacia F. S.a.s. del Dott. F. D. A.*", affittuaria del compendio aziendale nell'ambito della procedura fallimentare riguardante la sopracitata impresa individuale;
- con nota prot. n. 24471 del 14 aprile 2025 l'UOC Farmaceutica Territoriale dell'ASP di Vibo, ad integrazione della precedente nota prot. n. 23613 del 9 aprile 2025, ha evidenziato che alla data del 31/12/2003 il Comune di Fabrizia (VV) aveva una popolazione residente (dati ISTAT) di 2.639 abitanti che al 31/12/2023 risultava essere diminuita a 1.930 abitanti, chiedendo chiarimenti in merito alla eventuale sussistenza dell'obbligo di soppressione delle sedi farmaceutiche divenute soprannumerarie per decremento della popolazione residente nel Comune;
- con nota prot. n. 255327 del 16 aprile 2025 il Settore Assistenza Farmaceutica del Dipartimento "Salute e Welfare" ha formulato all'Avvocatura Regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, *lett. c*, L.R. 27 aprile 2015, n. 11, richiesta di parere legale in merito alla legittimità del contratto di affitto di azienda quale forma di gestione delle farmacie private, nonché relativamente alla sussistenza dell'obbligo di soppressione della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Fabrizia, divenuta soprannumeraria a seguito del decremento demografico che ha interessato il suddetto Comune;
- con nota prot. n. 481546 dell'1 luglio 2025 l'Avvocatura ha reso il richiesto parere legale, acquisito agli atti del competente Settore del Dipartimento "*Salute e Welfare*";
- con PEC del 10 luglio 2025 il Settore Assistenza Farmaceutica, considerato il lungo periodo di tempo trascorso dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ha chiesto al curatore del fallimento di comunicare l'esito della procedura di vendita competitiva espletata in data 13 maggio 2025, secondo quanto previsto dall'avviso di vendita del Tribunale di Vibo Valentia del 25 marzo 2025 a firma del medesimo curatore, nonché la trasmissione della relativa documentazione;
- il curatore del fallimento n. 1/2019 riscontrava la richiesta con PEC dell'11 luglio 2025, comunicando che all'esito dell'asta svoltasi in data 13 maggio 2025 l'intero compendio aziendale denominato "*Farmacia Dr. I. M. di L. M.*" sito nel comune di Fabrizia è stato aggiudicato alla società "*Farmacia F. S.a.s. del Dott. F. D. A.*" - già affittuaria dell'azienda-farmacia in forza dell'atto pubblico di affitto di azienda a rogito notaio dott. A. M., Repertorio n. 483 del 19 aprile 2019 - precisando di essere ancora in attesa del rilascio, da parte del Giudice Delegato, dell'autorizzazione alla stipula dell'atto di vendita presso il notaio già individuato dalla Curatela, al fine di concludere la procedura di vendita competitiva dell'azienda esercente l'attività di farmacia;
- con nota prot. n. 590185 del 5 agosto 2025 il Settore Assistenza Farmaceutica, anche alla luce della documentazione integrativa trasmessa dalla Curatela, rivolgeva all'Avvocatura Regionale richiesta di integrazione del parere precedentemente reso con nota prot. n. 481546 del 01/07/2025; l'Avvocatura, con propria nota prot. n. 633588 del 28 agosto 2025 ha reso il richiesto parere integrativo, acquisito agli atti del competente Settore del Dipartimento "*Salute e Welfare*";
- sussistendo la competenza regionale in materia di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico ai sensi degli artt. 2, comma 1, *lett. c*) - *d*) - 11 della L.R. n. 18/, con nota PEC del 19 settembre 2025 si è provveduto a convocare la riunione della Commissione Farmaceutica Regionale nominata con DDG n. 10410 del 17 luglio 2025 per il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/1990;
- nella seduta del 29 settembre 2025 la Commissione Farmaceutica Regionale, nel prendere atto del contenuto del parere legale reso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 481546 del 01/07/2025, nonché del parere integrativo reso con nota prot. n. 633588 del 28/08/2025 - ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. d*) e comma 2 della L.R. 9 aprile 1990, n. 18 rendeva a sua volta parere favorevole all'assunzione del provvedimento di decadenza della farmacia dichiarata fallita dalla titolarità e dall'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Fabrizia, ai sensi dell'art. 113, comma 1, *lett. a*) del R.D. n. 1265/1934, come evincesi dal relativo verbale n. 4 del 29 settembre 2025, conservato in atti;

- con nota prot. n. 721585 dell'1 ottobre 2025, notificata al Curatore della procedura fallimentare n. 1/2019 a mezzo PEC di pari data, il Settore Assistenza Farmaceutica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza della farmacia dichiarata fallita dall'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Fabrizia (VV) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente alla via Vittorio veneto n. 136;

TENUTO CONTO CHE:

- a seguito della notifica della comunicazione di avvio del procedimento la Curatela del fallimento, con PEC del 3 ottobre 2025, formalizzava istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con richiesta di sospensione della decorrenza del termine procedimentale; in accoglimento della summenzionata istanza il Settore Assistenza Farmaceutica, con PEC del 9 ottobre 2025 provvedeva a trasmettere all'istante la documentazione attinente alla fase istruttoria del procedimento;
- la società "Farmacia F. s.a.s. di F. D. A. & C.", in qualità di affittuario della farmacia, con PEC del 08/10/2025 presentava istanza di accesso difensivo ex art. 24 Legge n. 241/1990, acquisita agli atti con prot. n. 750074 del 09/10/2025, chiedendo la rimessione in termini per il deposito di memoria partecipativa;
- in accoglimento della summenzionata istanza lo scrivente Settore, con nota prot. n. 774283 del 17/10/2025, trasmetteva la documentazione attinente alla fase istruttoria del procedimento, rideterminando altresì il termine previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 241/1990 per la conclusione del procedimento, onde consentire alla parte privata la proposizione di memoria partecipativa;
- la Curatela del fallimento n. 1/2019 con PEC del 20 ottobre 2025, ha trasmesso le proprie osservazioni in replica alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, acquisite agli atti con prot. n. 782496 del 20/10/2025;
- la società "Farmacia F. s.a.s. di F. D. A. & C.", con PEC del 10 novembre 2025, ha trasmesso la propria memoria partecipativa, acquisita agli atti con prot. n. 858797 del 11/11/2025;

ESAMINATE le osservazioni presentate dalle parti private, dalle quali, tuttavia, non emergono motivi rilevanti di segno opposto alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della farmacia fallita dall'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Fabrizia (VV), di cui alla nota prot. n. 721585 del 01/10/2025;

DATO ATTO CHE, alla luce del contenuto delle osservazioni in replica alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza depositate dalle parti private, il Settore Assistenza Farmaceutica, con nota prot. n. 868214 del 13/11/2025, ha trasmesso all'Avvocatura Regionale ulteriore richiesta di integrazione dei pareri legali precedentemente resi, riscontrata dall'Avvocatura con propria nota prot. n. 902353 del 24/11/2025, acquisita agli atti;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi degli artt. 11 e 12 della l. n. 475/1968, l'esercizio autorizzato della farmacia è giuridicamente indissociabile dalla titolarità dell'azienda farmaceutica; come chiarito da autorevole giurisprudenza, il principio inderogabile della coincidenza tra titolarità e gestione della farmacia è posto dal legislatore a garanzia del perseguimento del *"fine ultimo di presidiare l'interesse alla salute collettiva, assicurando che la titolarità delle farmacie sia attribuita a persone qualificate sul piano professionale ed iscritte ad un ordine professionale, così da essere tenute a rispettare le relative regole giuridiche e deontologiche, e che la gestione delle farmacie e dei relativi servizi e beni sia affidata, agli stessi professionisti, in modo da evitare che le farmacie possano far capo ad imprenditori animati solo da intenti lucrativi"* (T.A.R., Calabria, sez. staccata Reggio Calabria, 28 dicembre 2018, n. 781, che cita Cass. civ., SS.UU. n. 5087/2014);
- il contratto di affitto di azienda, determinando la scissione tra la gestione dell'azienda (che si trasferisce all'affittuario) e la sua titolarità (che rimane in capo all'affittante), non rappresenta una forma di gestione delle farmacie giuridicamente ammissibile, perché in contrasto con il richiamato principio (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 12 settembre 2019, n. 10894);
- in proposito il TAR Lazio, con la richiamata sentenza n. 10894 del 12 settembre 2019, ha osservato che: *<< (...) E' necessario rilevare al riguardo che, in base al chiaro disposto di cui all'art. 11, comma 1 della Legge n.362 del 1991, titolarità e gestione della farmacia devono essere abbinate; che con il contratto di affitto di azienda in argomento la gestione verrebbe scissa dalla titolarità; che pertanto l'autorizzazione non poteva essere rilasciata (cfr., per tutte, sull'inderogabilità del principio di coincidenza tra titolarità e gestione della farmacia, Corte Cass., SS.UU., n. 5087 del 2014). Va quindi*

evidenziato che difetta di rilevanza la sopravvenuta possibilità per le società di divenire titolari di farmacie, fermo rimanendo il principio, anche per tali soggetti, di assicurarne nel contempo la gestione; che altra questione, non in discussione, è quella attinente alla direzione della farmacia, da affidarsi a persona in possesso di idoneo titolo, quale strumento necessario alla società per operare; che non rileva parimenti l'ipotesi dei Comuni titolari di farmacia, in quanto estranea al caso in trattazione; che la sostituzione del farmacista, di cui all'art. 11, comma 2 della Legge n.362 del 1991, non è in alcun modo assimilabile all'affitto temporaneo di azienda, trattandosi nel primo caso di ipotesi specifiche, legate a necessità della persona fisica del farmacista, in relazione alla conduzione professionale della farmacia; che non risulta poi violato il principio della libertà dell'iniziativa economica, tenuto conto del regime pubblicistico di preventiva autorizzazione e di controllo sull'attività cui sono sottoposte le farmacie (cfr. ancora Corte Cass., SS.UU., n.5087 del 2014 ed anche art.41, commi 2, 3 Cost.); che l'atto di diniego è stato emesso in perfetta adesione al suindicato dettato normativo (...)>>;

- gli effetti della dichiarazione di fallimento del farmacista sulla gestione della farmacia sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 113, comma 1, lett. a) e 129, comma 2, R.D. n. 1265/1934: l'art. 113, comma 1, lett. a), introduce una fattispecie di decadenza dall'autorizzazione, che si determina automaticamente quando la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato non è seguita, "entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio"; il successivo art. 129, comma 2, stabilisce che "se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi previsti nell'art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto";
- ai sensi dell'art. 129 T.U.L.L.SS. in caso di dichiarazione di fallimento del farmacista, l'unica forma di gestione ammissibile è quella operata dal curatore, che sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, mediante la nomina di farmacista sostituto, per un periodo massimo di 15 mesi;
- l'art. 113, comma 1, lett. a), R.D. n. 1265/1934 individua un termine decadenziale, per sua natura perentorio, il cui inutile decorso ha come conseguenza l'effetto della decadenza automatica dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia; per evitare la decadenza automatica, occorre che, entro il predetto termine di 15 mesi dalla dichiarazione del fallimento, si ottenga l'omologazione del concordato oppure che il curatore autorizzato all'esercizio dell'azienda ne trasferisca la titolarità a terzi, in sede di liquidazione dell'attivo;
- la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso dell'inderogabilità del suddetto termine, decorso il quale l'autorizzazione all'esercizio della farmacia decade; infatti è stato osservato che. << Il termine di quindici mesi, previsto dall'art. 113 T.u.l.s. perché il farmacista fallito possa ottenere l'omologazione del concordato fallimentare e così evitare la declaratoria di decadenza dalla titolarità della farmacia, non attribuisce a quest'ultimo alcun trattamento di favore, nè speciali facoltà o garanzie in ordine alla conclusione del concordato; la pendenza del suddetto termine, pertanto, non esclude nè limita il diritto - dovere del curatore di procedere a tutti gli atti necessari per la liquidazione dell'attivo, quanto meno in mancanza di una proposta di concordato avanzata ritualmente dal fallito, facendo così venir meno, con il trasferimento tempestivo della titolarità, il presupposto della decadenza rappresentato dalla perdurante titolarità della farmacia in capo al farmacista fallito e così salvaguardando il valore dell'attivo fallimentare" (Cass. civ., sez. I, 11 maggio 1999, n. 4661);
- in proposito, la giurisprudenza amministrativa ha altresì affermato che: <<ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 della legge fallimentare e 113 del T.U.L.S., il curatore ha tempo quindici mesi dalla dichiarazione di fallimento per cedere la farmacia a terzi, decorsi i quali l'autorizzazione al suo esercizio decade ex lege >> (Cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 822);
- la disciplina sopra enucleata trova costante applicazione anche nella giurisprudenza di merito, secondo la quale il curatore deve procedere alla vendita della farmacia entro 15 mesi dalla dichiarazione di fallimento per evitare la decadenza dall'autorizzazione ex art. 113, R.D. n. 1265/1934 (v., ex multis, Trib. Roma, Sez. III, 11 luglio 2023, n. 7239; Trib. Napoli, decreto omol. fall. del 22 gennaio 2019, R.G. n. 11243/2021; Corte App. Lecce, Sez. Dist. Taranto, 22 maggio 2019, n. 277);
- ai sensi del richiamato orientamento giurisprudenziale la fattispecie di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art. 113, comma 1, lett. a), R.D. n. 1265/1934 si determina automaticamente quando la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato non è seguita, "entro quindici mesi", dalla cessione della farmacia a terzi;

- essendo la decadenza un effetto automatico dell'inutile decorso del termine normativamente fissato, il provvedimento che ne prende atto ha natura non già costitutiva, bensì dichiarativa con efficacia *ex tunc* dell'effetto medesimo (cfr., Cons. St., sez. IV, 15 aprile 2016, n. 1520);

RILEVATO CHE:

- la sentenza di fallimento è stata depositata in data 9 gennaio 2019, per cui ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. a) T.U.LL.SS. la cessione dell'azienda-farmacia fallita a terzi avrebbe dovuto intervenire entro il mese di aprile dell'anno 2020; la procedura di vendita competitiva del complesso aziendale ex art. 107 L.F., autorizzata dal G.D. del fallimento n. 1/2019 con decreto del 9 dicembre 2021, è stata avviata in data 29 novembre 2022, concludendosi solo in data 13 maggio 2025 con l'aggiudicazione del compendio aziendale, a seguito di molteplici esperimenti d'asta susseguitisi nel summenzionato arco temporale;
- nel caso di specie l'aggiudicazione della farmacia fallita è avvenuta tardivamente, ben oltre la scadenza del termine di 15 mesi decorrenti dalla dichiarazione di fallimento; alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi integrata l'ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia fallita prevista dall'art. 113, comma 1, lett. a) del R.D. n. 1265/1934, non essendo intervenuto il trasferimento della titolarità a terzi entro il termine perentorio previsto dalla norma;
- il venir meno del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività in capo alla farmacia dichiarata fallita determina altresì l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione del contratto di affitto di azienda attualmente in essere tra la Curatela e la società "Farmacia F. S.a.s. del Dott. F. D. A. & C.";

DATO ATTO altresì che:

- per effetto della intervenuta decadenza dalla titolarità e dall'autorizzazione all'esercizio si determina la vacanza della sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Fabrizia (VV), corrente alla via V. Veneto n. 136;
- come evincesi dalla nota dell'ASP di Vibo Valentia prot. n. 24471 del 14 aprile 2025 il Comune di Fabrizia aveva una popolazione di 2.639 abitanti (dati riferiti al 31 dicembre 2003), contro i 1.930 abitanti al 31 dicembre 2023, per cui già all'epoca del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio la sede farmaceutica n. 2 risultava classificata come farmacia c.d. rurale, ai sensi dell'art. 1, l. n. 221/1968, poiché ubicata in un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- l'istituto del riassorbimento opera solo in caso di vacanza della sede farmaceutica, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa: << *La primaria considerazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito comporta una valutazione prudente e discrezionale circa il mantenimento delle sedi farmaceutiche, per rimuovere ogni possibile sperequazione di ordine territoriale, nella considerazione dell'interesse pubblico alla soppressione ove ritenuta non più utile per le esigenze della popolazione locale. Oltre a ciò, ai fini della soppressione assume rilevanza la dimostrata vacanza della sede* >> (Cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 marzo 2021, n. 250);
- nel caso di specie, nonostante l'intervenuto decremento demografico che ha interessato il Comune di Fabrizia non può trovare applicazione, in sede di revisione della pianta organica del Comune, l'istituto del riassorbimento della sede farmaceutica resasi vacante, previsto dall'art. 104, comma 2, R.D. n. 1265/1934, che è applicabile alle sole farmacie classificate come urbane come sostenuto dalla costante giurisprudenza amministrativa secondo la quale: << *quanto previsto dall'art. 104 T.U.LL.SS. – come sostituito dall'art. 2 della l. n. 362 del 1991 – in tema di riassorbimento nella individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, in sede di revisione delle piante organiche, trova esclusivamente applicazione per le farmacie urbane, aperte in base al mero criterio della distanza e non anche alle farmacie rurali, istituite in base al criterio topografico* >> (Cfr. Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 22 maggio 2019, n. 3334, 9 aprile 2019, n. 2302, e 20 giugno 2018, n. 3807 - da ultimo, Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 9634);
- la mancata previsione legislativa del riassorbimento delle farmacie rurali nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione trova la propria ratio << *nella considerazione che le farmacie rurali sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale che prescinde dall'ordinario criterio della popolazione* >> (Cfr. Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 9 aprile 2019, n. 2302 - Cons. St., sez. III, 23 maggio 2024, n. 4587);
- non essendo previsto il riassorbimento della farmacia rurale, la determinazione in ordine al mantenimento in esercizio della sede farmaceutica rurale è di competenza esclusiva del Comune che, in punto di valutazione della sussistenza dei criteri topografici legittimanti l'istituzione e il mantenimento

della farmacia rurale “*gode di ampia discrezionalità*” (Cfr. Cons. St., sez. III, 2 novembre 2020, n. 6750);

- per effetto della intervenuta decadenza dall'autorizzazione all'esercizio la summenzionata sede farmaceutica, in mancanza di un provvedimento esplicito di soppressione emanato dal Comune competente, risulta disponibile per l'assegnazione definitiva a nuovo titolare attraverso la procedura regionale di concorso pubblico ordinario per titoli ed esame, finalizzata alla formazione di una graduatoria di farmacisti idonei avente validità quadriennale, di prossima indizione ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- l'art. 2, comma 1, *lett. c)* e *lett. d)*, L.R. n. 18/1990 ai sensi del quale la Giunta regionale adotta i provvedimenti in materia di autorizzazione, anche se provvisoria, all'esercizio farmaceutico ed i provvedimenti di decadenza dalle autorizzazioni sub *lett. c)*;
- l'art. 2, comma 2, L.R. n. 18/1990, ai sensi del quale la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma precedente sentito il parere della Commissione Farmaceutica Regionale;
- l'art. 11 della L.R. 18/1990, il quale stabilisce che: “*La decadenza della territorialità dell'esercizio farmaceutico deve essere dichiarata nei casi espressamente previsti dagli artt. 108, 111, e 113 del T.U delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 nonché dagli artt. 11 e 14 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni*”;
- l'art. 21 – bis, comma 1, L.R. n. 7/1996, che dispone: “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti*”, ai sensi del quale la competenza ad adottare il provvedimento di decadenza spetta al dirigente competente per materia, titolare dell'attività di gestione;

RITENUTO necessario dichiarare la decadenza della farmacia fallita dalla titolarità e dall'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Fabrizia, già autorizzata con decreto dirigenziale n. 4703 del 14 aprile 2003 ai sensi dell'art. 113, comma 1, *lett. a)* del R.D. n. 1265/1934 (T.U.LL.SS.);

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1. DICHIARARE la decadenza della farmacia fallita dalla titolarità e dall'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Fabrizia (VV), già autorizzata con decreto dirigenziale n. 4703 del 14 aprile 2003, ai sensi dell'art. 113, comma 1, *lett. a)* del R.D. n. 1265/1934 (T.U.LL.SS.);

2. DARE ATTO CHE, per effetto della intervenuta decadenza dalla titolarità e dall'autorizzazione all'esercizio si è determinata la vacanza della sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Fabrizia (VV), corrente alla via V. Veneto n. 136, che risulta pertanto disponibile per l'assegnazione definitiva a nuovo titolare all'esito della procedura regionale di concorso ordinario per titoli ed esame, finalizzata alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei avente validità quadriennale, di prossima indizione ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

3. DEMANDARE all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia- U.O.C. Farmaceutica Territoriale, la verifica dell'effettiva chiusura della farmacia, in ottemperanza a quanto stabilito con il presente atto, dandone

comunicazione al Settore n. 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del farmaco” del Dipartimento “Salute e Welfare” della Regione Calabria;

4. NOTIFICARE a mezzo PEC, a cura del Responsabile del Procedimento, copia del presente provvedimento a:

- Curatela del fallimento n. 1/2019;
- Società “Farmacia F. S.a.s. del Dott. F. D. A. & C.”;
- Comune di Fabrizia (VV);
- Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – U.O.C. Farmaceutica Territoriale;
- Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell’art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell’art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO’ TOMMASO
(con firma digitale)